

Allegato 1 alla Determinazione DPD018/11 del 15/05/2017.

“Bando Pubblico approvato con Determinazione n° DPD018/43 del 23.12.2016 : Modifiche ed introduzioni al testo dei paragrafi n° 11 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 13 - 19 ed introduzione del paragrafo n° 12.5”



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

ARTT. 17 REG. (UE) 1305/2013

Sottomisura 4.2 – “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli ”

Tipologia d'intervento 4.2.1.

“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

Annualità 2016



11. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della valutazione di merito trovano applicazione i criteri di selezione adottati con Determinazione Direttoriale n. DPD145/16 del 16/05/2016 descritti nell' *allegato 17*.

La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità a domanda di sostegno presentata da una donna e, in caso di ulteriore parità tra donne o tra proponenti di sesso maschile, sarà data priorità al proponente la domanda con età minore.

In caso di società si fa riferimento al sesso del rappresentante legale.

Il punteggio relativo al criterio "Investimento connesso ad un progetto integrato" è attribuito nel caso in cui il richiedente, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, risulterà utilmente collocato nella graduatoria della misura 3.1.

12.2 Ammissibilità delle istanze

Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità che è svolto dal Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività.

La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella verifica del possesso di un punteggio minimo preliminare pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi autoassegnati dai richiedenti nella domanda di sostegno rispettando le due fasce di riserva di cui al paragrafo 9.1. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano in tal modo un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Le domande con autopunteggio \geq al 30% sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie del bando. Qualora più domande risultino ex aequo rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte. Le domande che nel predetto ordine dispositivo siano collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo sopra indicato sono dichiarate inammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sottoposte ad alcuna ulteriore attività valutativa. Tale condizione è immediatamente comunicata agli interessati. E' ammesso riesame, su istanza prodotta entro dieci giorni, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio autodichiarato.

L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:

1. della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
2. della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;



3. della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
4. del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
5. della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
6. dell'impiego di prezziari;
7. della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato ;
8. del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.
9. del rispetto dei massimali stabiliti per le strutture aziendali e per l'acquisto di alcune tipologie di macchinari come riportato nella D.D. n. DPD141/16 del 15./04/2016 e s.m.i;

Qualora le integrazioni documentali richieste dal Servizio (ai soli fini della integrazione del profilo sub 3), decorso il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi a ciò fissato dallo stesso, non pervengano o risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

L'inammissibilità a qualsiasi titolo ulteriormente determinata è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente mediante PEC. E' ammessa istanza di riesame con le modalità di cui al paragrafo 21.

Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

12.3 Valutazione di merito

La valutazione di merito verte sull'applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione riportati al paragrafo 11.

La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

12.4 Graduazione

Ferme restando le disponibilità economiche in relazione alle riserve di cui al paragrafo 9.1 dopo la valorizzazione dei progetti, il Responsabile del Servizio approva, con proprio provvedimento, una graduatoria preliminare, che consta dei seguenti documenti:

- elenchi preliminari per ciascuna fascia, in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- elenchi preliminari per ciascuna fascia, in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse;



- l'elenco preliminare, delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici, autodichiarato in sede di domanda.
- elenchi definitivi delle domande dichiarate inammissibili, distinti in base alle cause determinanti l'inammissibilità;
- elenchi definitivi delle domande dichiarate irricevibili, distinti in base alle cause determinanti l'irricevibilità.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. L'avvenuta pubblicazione è, altresì, comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria preliminare, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può verte su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

Le richieste di riesame devono essere inoltrate al Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività in Agricoltura, tramite PEC, al seguente indirizzo **dpd018@pec.regione.abruzzo.it**

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni.

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria provvisoria che consta dei seguenti documenti:

- elenchi provvisori per fasce di riserva in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- elenchi definitivi in ordine di punteggio delle domande ammissibili, per fasce di riserva, per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
- l'elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.

12.5 Progetti complessi e/o una elevata consistenza numerica delle domande di contributo

Secondo le valutazioni dell'AdG, o anche su indicazione del Dirigente, in caso di progettualità complesse o di una particolare consistenza numerica delle domande di sostegno, l'AdG può disporre la costituzione di apposite Commissioni con personale interno al Dipartimento,



eventualmente affiancato da esperti individuati a titolo di Assistenza tecnica, o anche composte da tali figure sotto il coordinamento di un funzionario.

Ove ricorrano le predette fattispecie, ai fini dell'accelerazione delle procedure, l'AdG può assegnare altresì a Servizio diverso da quello che ha pubblicato il bando, in tutto o in parte, le attività di istruttoria, valutazione, graduazione delle domande e concessione dei benefici, operando in modo da assicurare omogeneità valutativa all'universo di aspiranti beneficiari di volta in volta interessato.

13. GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E CONCESSIONE DEI BENEFICI

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi negli elenchi provvisori per fasce di riserva delle domande ammesse e finanziate fino a concorrenza dello stanziamento.

Per ciascuna fascia di riserva, l'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.

Nell'ambito dei citati elenchi provvisori delle domande ammesse, possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget.

L'AdG si riserva in ogni caso di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente.

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, il Servizio competente, chiede a mezzo PEC, di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrenti dal ricevimento di essa:

- Per le ditte che hanno prodotto l'autodichiarazione per l'affidamento bancario: dichiarazione rilasciata da un Istituto di Credito recante i contenuti evidenziati nell'Allegato "A" delle "Linee Guida Operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" approvate con D.D. 141/16 del 15/4/2016 e s.m.i, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo;
- Nel caso di investimenti già realizzati, va prodotta una autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.
- Autodichiarazione relativa:
 - a. all'insussistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
 - b. alla "posizione previdenziale" dell'impresa, necessari per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale



INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa);

Per le ditte ritenute ammissibili e finanziabili, l'adozione dell'atto di concessione, sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, riguardo a:

- l'attestazione di insussistenza, a carico della ditta, di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- la regolarità contributiva (DURC) o per le ditte non assuntrici di manodopera Attestazione di regolarità contributiva;

Completata l'istruttoria volta alla concessione del finanziamento è disposta, con provvedimento del dirigente del Servizio Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura, l'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari che consta dei seguenti elenchi:

- elenchi definitivi dei beneficiari per fasce di riserva (domande ammesse a finanziamento fino a concorrenza dello stanziamento) indicando per ciascun beneficiario il contributo concedibile;
- l'elenco delle domande per fasce di riserva dichiarate inammissibili o irricevibili ai fini della concessione.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura; la pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.

Una volta approvato l'elenco definitivo per fasce di riserva dei beneficiari, sul sistema viene registrata la chiusura della fase istruttoria.

Si procede quindi all'adozione dei provvedimenti di concessione.

Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- codice unico di progetto (c.u.p.);
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita. IVA (C.U.A.A.);
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

All'atto sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.

Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività in Agricoltura, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.



19. MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre:

- a) motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo:
 - Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;
- b) motivo di decadenza dai benefici:
 - Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
 - Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
 - Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione, o della domanda di pagamento del primo acconto, prevista in alternativa;
 - Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
 - Esito negativo della procedura di rilascio del DURC;
 - Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - Rinuncia da parte del beneficiario;
 - Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

- c) Motivo di revoca dei benefici:
 - Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto ;
 - Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
 - In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - Mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi



indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte prevalente,
- f) rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- g) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, da inoltrare sulla PEC, è indicata *nell'allegato 19*:

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

Invio della comunicazione di avvio del procedimento;

Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;

Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;

Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;



Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN

L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

- a) Motivi di riduzione dei benefici:
- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
- Mancato rispetto di impegni specifici di misura previsti nel presente bando.

